

Permessi per ex festività

Già normate dall'articolo 59 del Ccnl 19-12-2019, ai sensi del verbale di accordo sottoscritto il 1° luglio 2022 le giornate di permesso per ex festività (per l'anno 2023, 18 maggio, 8 e 29 giugno) possono essere utilizzate anche in maniera frazionata: frazione minima pari ad un'ora.



Flessibilità

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro di 37 ore e mezza e l'orario giornaliero di 7 ore e mezza, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno (full time) in servizio nelle strutture di Centro e di Semicentro potranno richiedere in via strutturale: 1) la rimodulazione dell'orario giornaliero di lavoro con modifica della durata giornaliera, senza riduzione dell'intervallo dedicato alla pausa pranzo: riduzione massima di un'ora ed estensione massima fino a 9 ore; 2) il posticipo dell'orario di entrata fino a 30 minuti e/o la riduzione dell'intervallo dedicato alla pausa pranzo fino a 30 minuti.

Per quanto concerne i dipendenti in servizio nelle strutture di Rete, fermo restando l'orario settimanale di lavoro di 37 ore e mezza e l'orario giornaliero di 7 ore e mezza, la flessibilità strutturale riguarderà esclusivamente il posticipo dell'orario di entrata fino a 30 minuti e/o la riduzione dell'intervallo dedicato alla pausa pranzo fino a 30 minuti.

Per quanto concerne il personale delle aree professionali in servizio nelle strutture di Centro e di Semicentro, la flessibilità potrà essere accordata in via occasionale su base oraria anticipando fino a 15 minuti o posticipando fino a 45 minuti l'ingresso al mattino o riducendo la pausa pranzo.



Le modalità operative sono illustrate nell'allegato alla circolare numero 227, serie "Disposizioni interne", pubblicata sulla intranet aziendale BLink il 30 settembre 2022.